acquisire, in contraddittorio tra le parti, più precisi elementi di conoscenza del rapporto controverso.

7. Gli Uffici tributari sono obbligati a rispondere entro trenta giorni alle richieste, segnalazioni, raccomandazioni ed a qualsiasi altro intervento dell'Autorità Garante del Contribuente, indicando i provvedimenti adottati o l'eventuale contraria soluzione proposta affinché l'Autorità del Garante possa adottare le proprie statuizioni.
8. L'Autorità Garante del contribuente esercita le attribuzioni di cui al comma 6 e ogni altra funzione conferitale dalla legge nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, delle Agenzie fiscali, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altro Ente dotato di potestà impositiva, i cui uffici hanno sede nel territorio della Regione, nonché nei confronti dei loro concessionari, ausiliari e organi indiretti che svolgano attività di accertamento, liquidazione o riscossione di tributi di qualsiasi specie. Qualora la segnalazione del contribuente sia diretta a un ufficio dell'Autorità Garante incompetente per territorio, questi la trasmette all'ufficio competente, informandone l'interessato. I difensori civici regionali, provinciali e comunali trasmetteranno all'Autorità Garante, informandone gli interessati, le istanze e le segnalazioni ad essi rivolte aventi ad oggetto atti o rapporti di natura tributaria, qualunque sia l'Ente o il soggetto impositore.
9. L'Autorità Garante del Contribuente dà notizia al Contribuente delle delibere emesse e delle iniziative assunte su segnalazione dallo stesso inoltrata e, nei casi di particolare importanza o di interesse generale, comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale

dell'Agenzia fiscale interessata o al comando regionale del Corpo della Guardia di finanza o all'Ente impositore regionale o locale.

10. In caso di allarme sociale relativo ad uno dei fattori della produzione aziendale derivante da un atto amministrativo di riscossione dell'organo fiscale che fosse ritenuto illegittimo, l'Autorità Garante del Contribuente può proporre una conferenza di servizi per risolvere immediatamente la controversia con atto di annullamento.
11. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Autorità Garante del Contribuente presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al diretto del Dipartimento per le politiche fiscali del medesimo Ministero, ai direttori regionali delle Agenzie delle Entrate, delle Dogane e del Territorio nonché al Comandante Regionale del Corpo della Guardia di Finanza, segnalando le disposizioni in vigore che compromettano il rapporto di fiducia tra contribuenti ed enti impositori, individuando gli aspetti rilevanti dell'attività degli enti suddetti e proponendo le relative soluzioni. Un estratto della relazione è trasmesso alle Autorità rappresentative delle Regioni e degli Enti impositori locali limitatamente alle questioni relative a tributi di loro competenza nonché ai rilievi su anomalie, irregolarità o disfunzioni degli atti e dei comportamenti dei loro Uffici, Organi indiretti e ausiliari nell'esercizio dell'attività impositiva. Entro lo stesso termine di cui sopra l'Autorità Garante del Contribuente, con relazione annuale, fornirà al Governo o al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra Fisco e Contribuenti nel campo della politica fiscale.

12) Il Ministro dell'Economia e delle Finanze riferisce annualmente al Parlamento in ordine al funzionamento degli Uffici dell'Autorità del

Garante del Contribuente, all'efficacia dell'azione da essi svolta e alla natura delle questioni segnalate nonché in ordine ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni delle Autorità Garanti.

13) Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, verrà emanato il regolamento di attuazione del presente disegno di legge.

Art. 2

13) *Istituzione del Consiglio Nazionale del Garante del Contribuente*

1. È istituito il *Consiglio Nazionale dell'Autorità amministrativa autonoma ed indipendente Garante del Contribuente,* al quale vengono conferiti *poteri* finalizzati all'attuazione della Legge di modifica dell'art. 13 L. 212 del 2000 contenente disposizioni sullo Statuto dei diritti del Contribuente, nonché all'effettivo coordinamento e collegamento degli Uffici regionali del Garante, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascuno di essi, e ciò per la piena garanzia dell'informazione del Contribuente, della chiarezza e trasparenza dell'attività degli Uffici finanziari, degli Enti locali e degli altri Enti impositivi.
2. Al Consiglio Nazionale sono altresì conferiti pieni *poteri* per dar corso ad iniziative volte al prestigio della figura giuridica del Garante, per potenziare l'organizzazione degli Uffici regionali del Garante, per adottare eventuali provvedimenti disciplinari di propria competenza nonché per l'osservanza dei principi cui si ispira la nuova legge di modifica dell'art. 13 della L. n. 212 del 2000. Provvederà inoltre alla costituzione di un Ufficio Studi e Programmazione in seno al Consiglio

Nazionale medesimo e alla pubblicazione di una "Rivista dell'Autorità del Contribuente" a cura del Consiglio.

3. Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente di ogni Ufficio Regionale del Garante o da un suo delegato, che viene eletto dai Componenti dei vari Uffici del Garante.
4. Il Presidente del Consiglio Nazionale del Garante è nominato dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera.
5. Con l'entrata in funzione del Consiglio Nazionale si intende soppresso ogni Comitato o Organizzazione nazionale del Garante.
6. La realizzazione della presente proposta di legge non comporta alcun onere aggiuntivo di spesa rispetto allo stanziamento di bilancio disposto per il funzionamento degli Uffici del Garante di cui all'art. 20 L. 212 del 2000.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE n. 1699

di modifica dell'art. 13 della legge n. 212 del 2000

Onorevoli Colleghi,

con la legge n. 212 del 2000, istitutiva dello Statuto dei diritti del Contribuente, si è creata l'*Autorità amministrativa indipendente Garante del Contribuente.*

Secondo l'esperienza fin qui maturata si può evidenziare la validità e l'importanza della nuova *Authority,* che ha la finalità di realizzare il rapporto di fiducia tra Contribuenti e Fisco e di dare impulso al regolare andamento dell'azione degli Enti impositivi.

Non sono tuttavia mancate contrastanti interpretazioni di alcune disposizioni dello Statuto dei diritti del Contribuente, in modo particolare sui poteri che la Legge ha inteso conferire ai Garanti per l'esercizio delle loro funzioni e per il raggiungimento dei loro obiettivi, per la qualcosa si rende necessaria ed urgente la riforma dell'attuale testo dell'art. 13 della Legge 212 del 2000 e, nel contempo, la istituzione di *un Organo di autogoverno del Garante* che abbia la caratteristica della *collegialità* e che sia rappresentativo di tutti i Garanti e che miri al prestigio e al progresso di tale Authority la quale, come Organo di garanzia, è sorretta da un alto tasso di imparzialità e indipendenza dall'apparato governativo non potendo ulteriormente il Garante essere gestito da un **Comitato esecutivo** poi denominato **Comitato di Organizzazione nazionale,** che si era costituito temporaneamente, subito dopo l'entrata in vigore della Legge n.

212, per dar vita ai provvedimenti più urgenti da deliberarsi collegialmente e non da singoli Componenti, come purtroppo è avvenuto.

L'indipendenza e l'autonomia dell'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue *funzioni di regolamento e di garanzia* concorrono alla tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.

Si tratta di un fenomeno che ha avuto già esperienza in parecchi Paesi e una concreta applicazione.

Il fenomeno è nato appunto dall'esigenza di tutela di valori sostanziali spesso non soddisfatti nei tradizionali apparati amministrativi.

Si tratta di organismi *pubblici* dotati del carattere di *terzietà* o meglio di *neutralità* che li porta a collocarsi indubbiamente tra le figure giuridiche che vivono nell'ambito dello Stato-comunità.

L'*imparzialità* e la *neutralità* sono caratteristiche connaturate alla loro funzione di accertamento e qualificazione di fatti, atti e comportamenti leciti, illeciti o illegittimi nel settore alla cui regolazione l'Autorità è preposta.

Pertanto tali organismi svolgono *un'attività giustiziale amministrativa* e i loro provvedimenti possono essere impugnati dinanzi l'Autorità Giurisdizionale amministrativa, come ha statuito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7341 del 2001, e ciò ai sensi del disposto ex art. 4 L. 205 del 2000 che mira ad un processo amministrativo accelerato anche per i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti.

Se si sottraessero a tale sindacato si incorrerebbe in un contrasto evidente con i principi di cui agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.

Si è da taluni posto il dubbio che il Garante del Contribuente possa dar corso all'iniziativa di annullamento di atti illegittimi dell'Amministrazione finanziaria e degli altri Enti impositivi sol perché la legge recita:

"*attiva* i procedimenti di annullamento degli atti tributari" e che l'Amministrazione possa comunque *rifiutarsi* di provvedere.

La tesi così prospettata non è da condividere sol che si consideri che il legislatore con la dizione **attiva** ha inteso disporre di **dar corso** alla procedura di annullamento dell'atto illegittimo sul presupposto che, prima di attivarsi, ogni Ufficio del Garante ragionevolmente richiede all'Amministrazione la documentazione dalla quale risulti il vizio di illegittimità ond' è che la valutazione è conseguenziale alla istruttoria; per la qualcosa il dissenso non è ravvisabile se non nei casi di omissione di elementi che escludano la possibilità di annullamento. Sotto questo profilo soltanto si può configurare il "dissenso". Pertanto si sono esplicitati nel testo della modifica dell'art. 13 della L. 212 del 2000 che si sottopone a codesto On. Parlamento, i termini della questione e le relative soluzioni, rendendo noto che la richiesta di annullamento degli atti tributari trasmessa dal Garante è stata quasi sempre accolta dagli Uffici finanziari.

È perciò bene precisare un *distinguo* tra vizi di **legittimità** e vizi di merito nell'emanazione di provvedimenti autoritativi secondo la *ratio* e la finalità della legge.

Soltanto così operando si possono incrementare i maggiori *poteri* dell'Organo del Garante più volte auspicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Si richiama all'uopo la Relazione annuale del Ministro sull'attività svolta nel 2003 dai Garanti del Contribuente secondo la quale «nel delineare meglio l'ambito di operatività dei poteri loro attribuiti, i Garanti hanno manifestato la necessità di chiarire che la procedura di autotutela non debba essere considerata un semplice *invito a procedere, ma un obbligo giuridico*», tant'è che se «l'Ufficio permanesse nelle sue posizioni

nonostante le sollecitazioni del Garante, questi potrebbe proporre nei confronti del resistente anche un provvedimento disciplinare», senza poi dire che si creerebbe un lungo contenzioso a danno del Contribuente. Si è ritenuto pertanto più corretto disporre nel nuovo testo di riforma che «l'Autorità Garante sull'interpello del Contribuente dia corso *con motivata delibera e, previa istruttoria, alla procedura di annullamento in via di autotutela, per illegittimità dell'atto tributario, disponendo che l'Ufficio provveda. In caso di "motivato dissenso" da parte dell'Ufficio impositore, che si dovrà comunicare comunque all'Ufficio del Garante entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'invito a provvedere, l'Organo del Garante adotterà le definitive motivate statuizioni comunicandole all'Ufficio tributario*».

Si è così chiarito anche che il cosiddetto "*riesame dell'atto*" non può riferirsi all'atto illegittimo così confondendolo con l'annullamento per illegittimità, trattandosi di vizio di *merito amministrativo* o di erronea o insufficiente motivazione dell'atto tributario. In tal caso, l'Organo del Garante inviterà l'Ufficio impositore a modificare o revocare totalmente o parzialmente l'atto viziato e l'Ufficio impositore, dopo avere emanato il conseguenziale provvedimento, ne darà comunicazione all'Autorità del Garante.

In tal modo si ovvia alla erronea impostazione giuridica ex adverso del problema evitando di unificare il trattamento giuridico della illegittimità dell'atto tributario e il trattamento giuridico del vizio di «merito amministrativo» dell'atto tributario.

Si è anche attribuito al Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero delle Finanze la competenza relativa all'aspetto economico nonché alle funzioni di supporto agli Uffici del Garante.

Si è stabilito infine che i Garanti in servizio alla data di entrata in vigore della riforma dell'art. 13 L. n. 212 del 2000 restino in carica sino al 2005 esaurendo così il quadriennio di attività decorrente dalla data di assunzione in servizio e che almeno due mesi prima della data medesima i Presidenti delle Commissioni tributarie regionali competenti, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge, procedano alla conferma per altri quattro anni, dei Garanti in servizio.

Infine si è auspicato che in tempi brevi si attui la riforma della normativa vigente nei limiti chiariti, ponendo in tal modo rimedio ai difetti del testo normativo vigente.

Si è prospettata l'esigenza che il Ministro dell'Economia e delle Finanze provveda affinché il personale di Segreteria degli Uffici del Garante distaccato dalle Direzioni regionali agli Uffici del Garante, continui a percepire integralmente lo stipendio unitamente agli altri compensi già percepiti durante l'attività svolta presso le Direzioni Regionali e che si dia corso anche all'assegnazione di locali più consoni alle esigenze degli Uffici del Garante e si auspica che si provveda al collegamento tra gli Uffici regionali del Garante e la banca dati e si sviluppi l'*intranet* per i collegamenti esterni tra gli Uffici del Garante ed altri Enti.

Si è previsto l'istituto della decadenza.

Si è auspicato che i Garanti vengano nominati dal presidente della Commissione Regionale Tributaria o di 2° grado tra elementi di comprovata preparazione e cultura e che per quanto riguarda la terza categoria, vengano inclusi elementi dediti alla ricerca scientifica nelle Università e cioè ricercatori, dottori di ricerca, cultori presso Facoltà universitarie di materie giuridiche ed economiche.

Va rilevato che l'"Amministrazione deve altresì assumere idonee iniziative di *informazione elettronica,* tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei Contribuenti". Inoltre occorre garantire l'accesso non solo alle informazioni e ai servizi, ma l'utilizzo del canale telematico (i cosiddetti *call centers*) e i *contact centers* che consentono di sviluppare nuove modalità di gestione delle relazioni con il cittadino, caratteristica propria dei canali comunicativi in via di sviluppo e di istituire un sistema di collegamento diretto tramite internet con l'Anagrafe Tributaria e con la banca dati.

Il *call center* è stato fin qui uno strumento relativamente efficace in ordine alla relazione tra cittadino-contribuente e Amministrazione ma il *call center* non ha funzionato nei rapporti tra Agenzia delle Entrate e tutti gli Uffici del Garante del Contribuente, almeno da quanto risulta dalle percentuali attinenti alle chiamate e alle risposte da fornire.

Va precisato anche che è del tutto mancata l'osservanza da parte dell'Amministrazione del disposto ex art. 5 L. 212/2000.

Per ciò che riguarda l'*assistenza* del Contribuente da parte del Fisco, almeno per quanto attiene all'Agenzia delle Entrate in Sicilia, essa è stata positiva essendosi realizzati alcuni corsi di formazione e seminari relativi ai modelli di dichiarazione (Mod. 730 e Mod. Unico), nonché corsi per gli addetti ai servizi di prima informazione e in tema di "sanatorie fiscali" attraverso sportelli di informazione, assistenza e invio telematico delle dichiarazioni anche nell'Area di Controllo.

Anche in materia di concordato preventivo si è dato l'avvio ad un servizio di informazione e assistenza ai Contribuenti.

Per quanto concerne l'*accoglienza* agli Uffici si è notata una sufficiente utenza da parte del pubblico.

In ordine all'utilizzo dei *servizi telematici* va precisato che si è dato corso alla loro divulgazione, ma non si è notato alcun notevole incremento, mentre c'è stata la realizzazione di un servizio di assistenza domiciliare per i disabili così come si è dato impulso a qualche progetto di informazione.

Si è precisato altresì che la realizzazione degli obiettivi della riforma non comporta alcun onere aggiuntivo di spesa allo stanziamento di bilancio già disposto per il perfezionamento degli Uffici del Garante con l'art. 20 della Legge 212 del 2000.

Si confida per le suesposte considerazioni, che l'On.le Parlamento possa *al più presto* approvare la presente proposta di legge per dare l'assetto definitivo alla nuova Authority.

Ufficio Garante del Contribuente per la Sicilia

Il Presidente

Prot. n. 13/2004/Ris

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'UFFICIO DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE NEL SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2004

Premessa

Nelle precedenti relazioni semestrali si è evidenziata la precaria situazione in cui, per molto tempo, quest'Ufficio del Garante si è trovato in quanto privo di sufficienti risorse finanziarie e umane previste dalla legge n° 212 del 2000 contenente disposizioni sullo Statuto dei diritti del Contribuente.

Da recente, per la verità, in parte si è ovviato a ciò dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, ma permangono situazioni di disagio per quanto attiene ai locali e ai mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività.

L'Agenzia delle Entrate si era impegnata a dare risposta alle segnalazioni del Garante per ovviare in tema di risorse necessarie, ma ciò non ha avuto alcuna realizzazione concreta. Con particolare riferimento quindi a dette risorse materiali dobbiamo opportunamente chiarire che si attende tuttora un intervento fattivo affinché si normalizzi l'attività di Istituto.

Va precisato comunque che questo Ufficio ha operato fattivamente nell'interesse dei Contribuenti e per il regolare andamento degli Uffici Finanziari.

Si è rilevato da parecchi Uffici del Garante che mancano tutt'oggi effettivi poteri per quanto attiene agli obblighi che l'Amministrazione Finanziaria deve osservare riguardanti provvedimenti da essi emanati.

Si è detto che la legge n° 212 del 2000 non consentirebbe l'osservanza da parte dell'Amministrazione Finanziaria di taluni provvedimenti attinenti agli annullamenti in via di autotutela di atti tributari malgrado, per una ormai consolidata dottrina di giurisprudenza, la P.A. abbia l'obbligo in ogni tempo di annullare gli atti amministrativi illegittimi. La tematica è mal posta in quanto, secondo la ratio della legge 212 del 2000, il legislatore ha inteso con la dizione "**attiva**" *dar corso* e non segnalare, il che comporta il potere (cioè l'esercizio della funzione del Garante) di esame degli atti di interpello pervenuti e la istruttoria consequenziale dalla quale risulti il vizio di legittimità ai fini dell'annullamento in modo da rappresentare all'Ufficio Finanziario tale vizio e conseguenzialmente *dar corso* all'annullamento dell'atto viziato, come pure dar corso, qualora si tratti di merito dell'atto tributario, al riesame e alla eventuale modifica dell'atto medesimo.

Con ciò non si intende affatto lenire il potere dell'Ufficio Finanziario, il quale può, con *idonea motivazione* esprimere il diniego che andrà esaminato dal Garante del Contribuente al quale è demandata la definitiva statuizione sull'annullamento o meno. Diversamente, potrebbe l'Amministrazione Finanziaria decidere definitivamente anche se il vizio sussistesse.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha più volte evidenziato che occorre incrementare i **poteri** del Garante ma, purtroppo, a tutt'oggi non si è provveduto a ciò. Non si può affatto sottacere l'urgenza di provvedere alla modifica dell'attuale testo dell'art. 13 della legge 212 del 2000 e, nel contempo, di istituire un **Organo di Autogoverno** che abbia la caratteristica della **collegialità** e che sia effettivamente rappresentativo di tutti i Garanti e che miri al prestigio e al progresso dell'Autority, la quale è sorretta da assoluta imparzialità ed indipendenza, non essendo affatto opportuno che il Garante venga ulteriormente gestito da un *Comitato di Organizzazione Nazionale,* che si era costituito temporaneamente, subito dopo l'entrata in vigore della legge n° 212 per dar vita ai provvedimenti più urgenti, mentre lo si è prorogato *sub specie* del cosiddetto **Comitato Esecutivo,** che ha agito più volte con iniziativa singolare di tre dei Garanti appartenenti agli Uffici del Piemonte, delle Marche e della Puglia, così venendo meno alla non derogabile collegialità che avrebbe dovuto, preliminarmente ad ogni iniziativa di rilevanza e di interesse di tutti gli uffici, essere a conoscenza di tutti i Garanti.

Difatti si è, provveduto alla riunione dei predetti Componenti degli Uffici di cui sopra e di qualche altro Garante presso la Camera dei Deputati per dar vita ad un disegno di legge (n. 5313) giacente in atto presso la Commissione Finanze ad iniziativa dell'On. Benvenuto, senza avvisarne i singoli Uffici del Garante.

Poiché tale disegno di legge contiene delle disposizioni che, anziché mirare al rafforzamento dei **poteri** come viene enunciato nella Relazione a tale disegno di legge, non fa altro che comprimere tali poteri, come si rileva da quanto stabilito in tale proposta di legge specialmente in tema di

annullamento di atti tributari in via di autotutela e che ovviamente richiede una modifica radicale al riguardo e di altre disposizioni che non osservano i principi giuridici attinenti all'esercizio effettivo delle funzioni del Garante in quanto creano una evidente confusione tra *annullamento in autotutela e riforma o riesame di merito* che nel detto disegno di legge vengono poste sullo stesso piano, senza sottacere su altre disposizioni che non è il caso di enunciare dettagliatamente in questa sede.

Per tali motivi, è stato presentato un nuovo disegno di legge ad iniziativa di parecchi deputati che, pur utilizzando la parte che si può accogliere nel disegno di legge di cui sopra n° 5313, contiene una dettagliata e pertinente trattazione di tutte le altre disposizioni necessarie ed opportune a tutela effettiva dei poteri conferiti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente di cui alla legge n° 212 del 2000, nonché la disposizione inerente alla istituzione dell'Organo di Autogoverno di cui sopra onde dare un assetto definitivo al nostro Istituto.

Tutto ciò serve per rendere operante *l'indipendenza e l'autonomia* dell'Authority del Garante nell'esercizio delle sue **funzioni di garanzia** che concorrono alla tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.

Si tratta, in verità, di un fenomeno che ha avuto già esperienza in parecchi Paesi e una sua completa applicazione. Esso è nato dall'esigenza di tutela di valori sostanziali spesso non soddisfatti nei tradizionali apparati amministrativi. Si tratta di *organismi pubblici* dotati del carattere di terzietà e di neutralità che li porta a collocarsi tra le figure giuridiche che vivono nell'ambito dello Stato – Comunità.

L'imparzialità e la neutralità sono connaturate alla loro funzione di accertamento e qualificazione di fatti, atti e comportamenti leciti, illeciti e

illegittimi nel settore alla cui regolazione l'Autorità è stata preposta. La loro è un'**attività giustiziale amministrativa** e i loro provvedimenti infatti possono essere impugnati dinanzi l'Autorità giurisdizionale amministrativa. Se tali provvedimenti si sottraessero a tale sindacato incorrerebbe in un evidente contrasto con i principi di cui agli art. 24, 103 e 113 della Costituzione.

Pertanto per un definitivo assetto dell'*Organo del Garante del Contribuente* è stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge n° 5699 contenente le modifiche e le integrazioni dell'art. 13 della legge n° 212 del 2000, presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati e che è stato indubbiamente indispensabile sottoporre all'esame del Parlamento in quanto racchiude non solo le disposizioni riguardanti gli organi di natura amministrativa e organizzativa contenute nel disegno di legge n° 5313, ma, nel contempo, contempla nuove disposizioni che integrano e modificano alcune disposizioni dello stesso disegno di legge, che, se fossero accolte, potrebbero comprimere senz'altro i poteri del Garante, e inoltre quella istitutiva dell'**Organo di Autogoverno** che, per le considerazioni di cui sopra, si rende necessario per valorizzare la complessa e valida attività del Garante del Contribuente che, in questi anni, ha avuto la sua indubbia lodevole rilevanza, come si è evinto anche dagli apprezzamenti provenienti sia da parte di chi ha proposto gli atti di intervento ma anche dal Fisco, realizzando così quel rapporto di fiducia tra contribuenti e Amministrazione finanziaria tanto desiderato e voluto dalla legge 212 del 2000.

Va aggiunto che nel disegno di legge 5699 sopra enunciato viene stabilito che le funzioni di supporto degli Uffici del Garante sia per quanto